

Termini e condizioni per vProtect XLR

1. Validità

- 1.1 Aebi Schmidt Group è leader mondiale nella fornitura di prodotti e servizi intelligenti per la pulizia e lo sgombero di aree di traffico e per la manutenzione di aree verdi in terreni impervi. La gamma di prodotti delle varie aziende appartenenti ad Aebi Schmidt Group comprende sia veicoli propri che attrezzature innovative e soluzioni di attrezzi utilizzati per il potenziamento dei singoli veicoli. Il gruppo Aebi Schmidt dispone di uno dei portafogli di prodotti più completi al mondo nei settori dei servizi invernali, dello spazzamento e nella tecnologia in ambito comunale, aeroportuale, agricolo e ferroviario.
- 1.2 I termini e le condizioni per l'estensione di garanzia (di seguito "TC vProtect XLR") si applicano a tutti servizi di garanzia delle società del gruppo Aebi Schmidt (di seguito "Aebi Schmidt") in relazione alla riparazione di tutti i danni o difetti che dovessero manifestarsi all'interno del periodo di garanzia e inclusi nei termini di garanzia mediante riparazione o sostituzione del componente rilevatosi difettoso. Il TC vProtect XLR è parte integrante di tutti i contratti stipulati dalla Aebi Schmidt con i clienti riguardanti una estensione di garanzia.
- 1.3 Il TC vProtect XLR si applica per tutti i servizi di garanzia collegati ad un contratto di estensione di garanzia anche se non espressamente citato o specificatamente concordato.
- 1.4 I termini e le condizioni del cliente o di terzi non sono applicabili anche se la Aebi Schmidt potrebbe non opporsi e riconoscerne la validità per singoli casi specifici. Nel caso in cui Aebi Schmidt dovesse fare riferimento a termini e condizioni dal cliente o di terzi, ciò non costituisce un accordo circa la validità dei medesimi.

2. Offerta e conclusione del contratto

- 2.1 L'offerta di estensione della garanzia è rivolta esclusivamente ai clienti finali. I distributori o altre figure che acquistano i prodotti Aebi Schmidt a scopo di rivendita sono esclusi dall'offerta.
- 2.2 Il rapporto giuridico tra la Aebi Schmidt e il cliente è regolato esclusivamente dalle condizioni di estensione di garanzia stipulate per iscritto, comprese le presenti TC vProtect XLR, che riflettono pienamente tutti gli accordi tra le parti contraenti sull'oggetto del contratto.
- 2.3 Gli impegni verbali eventualmente definiti da Aebi Schmidt prima della stipula del contratto di estensione di garanzia sono giuridicamente non vincolanti e gli stessi sono sostituiti dallo stesso contratto scritto di estensione di garanzia fatto salvo che, per ogni singolo caso non sia espressamente indicato che gli stessi continuano ad essere vincolanti.

3. Periodo del contratto

L'estensione di garanzia per il rispettivo prodotto inizia con la scadenza del periodo di garanzia di 12 mesi secondo le "Condizioni generali di vendita" di Aebi Schmidt. L'estensione di garanzia termina o dopo il periodo di garanzia definito o qualora venga raggiunto il numero massimo di ore di funzionamento (vedi articolo 4.1).

4. Validità dell'estensione di garanzia

- 4.1 L'estensione di garanzia copre il prodotto o i prodotti elencati nel contratto con tutte le parti ad esso appartenenti al momento dell'acquisto del bene. Nell'ambito di queste condizioni, la Aebi Schmidt garantisce che il prodotto è privo di difetti di fabbricazione o di materiale tali da pregiudicare o escludere la funzionalità del prodotto per l'uso alla quale è destinato, a condizione che:
- il prodotto è stato utilizzato correttamente ed in condizioni normali;
 - il prodotto è stato regolarmente sottoposto a manutenzione secondo quanto indicato nel manuale dell'operatore di Aebi Schmidt;
 - tutte le parti sostituite sono originali Aebi Schmidt.
 - il prodotto non superi le ore massime di funzionamento di:
 - Spazzatrici compatte massimo 2.000 ore all'anno
 - Macchine Aebi massimo 1.000 ore all'anno
 - Macchine aeroportuali massimo 2.000 ore all'anno
 - Spargitori, spargiliquidi o lame nessun limite massimo

- 4.2 Il costo della manodopera, le parti necessarie e il tempo di viaggio sono coperti da questo contratto di estensione di garanzia. Altri costi (correlati) non sono inclusi dalle condizioni di garanzia, ad esempio:

- Costi legati al recupero e al deposito;
 - Costi di traino e trasporto;
 - Costi per l'uso di una macchina sostitutiva;
 - Rimozione di contaminanti, sporco, danni ambientali.
- 4.3 Tutte le riparazioni e/o sostituzioni di parti di normale usura sono escluse da questo contratto di estensione di garanzia. Questo riguarda, per esempio, le parti a contatto con il suolo e le parti sottoposte a condizioni abrasive. I seguenti elementi sono esclusi (questa lista esemplificativa non è esaustiva):
- Guarnizioni dei freni, pastiglie dei freni;
 - Tubi idraulici;
 - Batterie di avviamento;
 - Spazzole, bracci spazzola, setole delle spazzole, snodi per oscillazione spazzola fermi /perni/boccole;
 - Pattini e piastre di scorrimento, flap bocca di aspirazione, tubi di aspirazione, guarnizioni, ugelli;
 - Spazzola tergicristallo;
 - Cuscinetti, guarnizioni e alette di gomma;
 - Cinghie di trasmissione;
 - Lampadine;
 - Ruote, pneumatici e camere d'aria;
 - Finestrini/vetri.
- 4.4 Inoltre, le riparazioni generali e in particolare la riparazione dei danni di seguito elencati non sono inclusi nell'estensione di garanzia e devono essere richiesti e pagati separatamente dal cliente:
- Atti vandalici o danno accidentale;
 - Danni conseguenti ad una gestione impropria degli aspetti manutentivi;
 - Danni causati da modifiche da parte del cliente o di terzi del bene oggetto di manutenzione;
 - Danni da rottura di vetri;
 - Danni dovuti a cause di forza maggiore o eventi naturali come inondazioni o tempeste;
 - Danni dovuti al morso di un animale;
 - Sostituzione di pneumatici e cerchi, riparazione di danni a pneumatici e cerchi, bilanciamento, rimontaggio e sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici;
 - Rabbocchi d'olio tra gli intervalli di cambio olio;
 - Danni causati dall'uso di prodotti corrosivi;
 - Conversioni e riadattamenti - anche se questi diventano necessari a causa di modifiche di legge. Questo vale anche per gli accessori applicati successivamente durante la durata del contratto.
 - Cura della vernice e riparazioni estetiche;
 - Tutti i controlli e verifiche richiesti dalla legge.
5. **Supplementi di prezzo per spese aggiuntive**
- 5.1 Quando la Aebi Schmidt ha sostenuto dei costi (manodopera o ricambi) per l'esecuzione di riparazioni che non sono coperte dall'estensione di Garanzia, Aebi Schmidt si riserva il diritto di fatturare questi costi aggiuntivi.
- 5.2 Aebi Schmidt informerà direttamente il cliente di eventuali costi aggiuntivi non appena definito che le riparazioni effettuate non sono coperte dalla garanzia TC vProtect XLR.
6. **Uso della estensione di garanzia, luogo di esecuzione**
- 6.1 Il cliente ha diritto all'esecuzione del servizio di garanzia non appena notifica ad Aebi Schmidt che la funzionalità è compromessa. Qualsiasi richiesta di garanzia deve essere fatta per e-mail o per telefono tramite l'ufficio vendite Aebi Schmidt o del rivenditore dal quale il cliente ha acquistato il prodotto.
- 6.2 Su richiesta Aebi Schmidt, il cliente deve fornire il contratto di estensione di garanzia e/o fornire immagini delle parti difettose e dimostrare che la

macchina viene mantenuta secondo il manuale d'uso fornito dalla Aebi Schmidt alla consegna della macchina.

- 6.3 L'eliminazione di difetti riconosciuti tali da Aebi Schmidt e riconducibili alle condizioni di garanzia, viene effettuata mediante riparazione o sostituzione della parte interessata ad esclusivo ed insindacabile giudizio di Aebi Schmidt. Altre rivendicazioni non sono comprovate da questa garanzia. In particolare, non vi è alcuna pretesa di sostituire i prodotti durante la riparazione.
- 6.4 La riparazione eseguita in garanzia non estende o rinnova la garanzia del prodotto.
- 6.5 Il prodotto sarà reso disponibile in un orario e in un luogo concordati di comune accordo e sarà pulito accuratamente in ogni sua parte. Se la riparazione ha luogo presso la sede del Cliente, il Cliente fornirà un'area di lavoro sicura, coperta e chiusa.
- 6.6 Qualsiasi tempo di attesa dovuto alla mancata disponibilità della macchina per qualsiasi motivo sarà addebitato al cliente alla tariffa oraria di lavoro prevalente.
- 6.7 Le parti sostituite diventano di proprietà della Aebi Schmidt.

7. Trasferimento della estensione di garanzia

- 7.1 La garanzia è trasferibile da un acquirente ad un altro in caso di rivendita del prodotto con il contratto di estensione di garanzia e la ricevuta di acquisto originale.

8. Canoni di servizio, termini di pagamento

- 8.1 Il cliente è obbligato a pagare l'intera quota di estensione di garanzia con l'acquisto del rispettivo prodotto della Aebi Schmidt. Questi saranno regolati secondo quanto definito nel contratto d'acquisto del rispettivo prodotto Aebi Schmidt.
- 8.2 Se il cliente non paga alla scadenza, Aebi Schmidt può annullare il contratto con effetto immediato.

9. Danni per colpa

- 9.1 La responsabilità della Aebi Schmidt per danni, indipendentemente dal motivo giuridico, in particolare per impossibilità, ritardo, violazione del contratto, violazione degli obblighi durante le trattative contrattuali e illecito civile, è limitata in base alle seguenti disposizioni, nella misura in cui la colpa è rilevante in ogni caso.
- 9.2 La Aebi Schmidt non risponde dei danni causati dalla semplice negligenza dei suoi organi, rappresentanti legali o ausiliari, nella misura in cui non si tratti contemporaneamente di una violazione di obblighi contrattuali essenziali. Questi obblighi sono obblighi la cui osservanza è un presupposto necessario per l'esecuzione del contratto, o la cui violazione mette in pericolo il raggiungimento dello scopo del contratto e il partner contrattuale poteva legittimamente fare affidamento sull'osservanza dell'obbligo in questione. In caso di violazione di obblighi fondamentali dovuta a semplice negligenza, la responsabilità della Aebi Schmidt è limitata al danno tipico del contratto e prevedibile al momento della conclusione del contratto.
- 9.3 In caso di violazione per colpa grave di obblighi che non costituiscono obblighi fondamentali, la responsabilità della Aebi Schmidt è limitata anche al danno prevedibile tipico del contratto.
- 9.4 Il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento danni da parte del cliente è di un anno.
- 9.5 Le disposizioni di responsabilità di cui sopra non valgono per la responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto, per danni alla vita, al corpo o alla salute, nonché per le richieste di risarcimento danni del cliente basate su tali difetti che la Aebi Schmidt ha nascosto in modo fraudolento o la cui assenza ha assicurato al cliente mediante una corrispondente dichiarazione di garanzia.
- 9.6 Le disposizioni di responsabilità qui sopra si applicano di conseguenza alla responsabilità personale per danni degli organi, dei rappresentanti legali, dei dipendenti e di altri agenti ausiliari della Aebi Schmidt.

10. Forza maggiore

La Aebi Schmidt non risponde dell'impossibilità della propria prestazione, nella misura in cui questa sia stata causata da cause di forza maggiore o da altri eventi non prevedibili al momento della stipula del contratto (ad es. interruzioni operative di qualsiasi tipo, difficoltà nell'approvvigionamento del

materiale, ritardi nei trasporti, ritardate consegne da parte dei fornitori), di cui la Aebi Schmidt non è responsabile. Se tali eventi rendono la prestazione notevolmente più difficile o impossibile e se l'impedimento non è solo di durata temporanea, la Aebi Schmidt è autorizzata a recedere dal contratto di manutenzione. In caso di impedimenti di durata temporanea, i periodi per eseguire la prestazione vengono prolungati o le date per la prestazione vengono posticipate dello stesso periodo di durata dell'impedimento più un ragionevole periodo di ripartenza. Se il cliente non può accettare la prestazione a causa del ritardo, può recedere dal contratto di manutenzione immediatamente inviando una dichiarazione scritta ad Aebi Schmidt.

11. Partecipazione del cliente

- 11.1 Il cliente deve sempre utilizzare il rispettivo prodotto della Aebi Schmidt secondo le disposizioni contenute nel manuale di utilizzo e in conformità all'uso previsto per il prodotto; ciò vale in particolare per la manutenzione e la cura quotidiana.
- 11.2 Il cliente deve informare direttamente Aebi Schmidt relativamente alla necessità di una riparazione per evitare qualsiasi danno ulteriore.
- 11.3 Per l'esecuzione dei servizi di riparazione, il cliente deve mettere a disposizione di Aebi Schmidt il mezzo oggetto della riparazione.

12. Protezione dei dati

- 12.1 La protezione dei dati ha una alta priorità per il gruppo Aebi Schmidt. Aebi Schmidt e il gruppo Aebi Schmidt sono parti responsabili ai sensi del regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito GDPR UE) e secondo le leggi nazionali sulla protezione dei dati degli stati membri, nonché di altre disposizioni del diritto sulla protezione dei dati.
- 12.2 I dati personali specificati nel contratto, in particolare nome, indirizzo, numero di telefono, coordinate bancarie, che sono necessari e richiesti esclusivamente per l'attuazione del rapporto contrattuale risultante, sono raccolti sulla base di autorizzazioni legali.
- 12.3 Il cliente si può informare nella [homepage di Aebi Schmidt](#) in merito al trattamento dei dati e sui suoi diritti concessi in questo contesto.
- 12.4 Link: <https://www.aebi-schmidt.com/it/legal/tutela-dei-dati/>

13. Legge applicabile, luogo di giurisdizione

- 13.1 Il contratto di estensione di garanzia è soggetto alla legge di dove ha la sede legale Aebi Schmidt, indicata come parte del contratto in questione.
- 13.2 Per le controversie relative al contratto di estensione di garanzia, il foro competente è esclusivamente il distretto giudiziario di Aebi Schmidt, indicato come parte nel contratto in questione.

14. Disposizioni finali

- 14.1 Le aggiunte e le modifiche al contratto di estensione di garanzia, compresa la presente clausola di forma, devono essere effettuate in forma scritta per essere efficaci, a meno che la legge in materia non prescriva una forma più rigorosa per singolo caso (ad es. certificazione notarile). Comunicazioni via telefax o via e-mail è sufficiente per rispettare la forma scritta richiesta se viene trasmessa una copia della dichiarazione firmata.
- 14.2 Se una disposizione del contratto di manutenzione non è più valida in tutto o in parte o lo diventa dopo la conclusione del contratto, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Al posto della disposizione non più valida, le parti concorderanno una disposizione valida che maggiormente si avvicini allo scopo del contratto e all'interesse delle parti in conformità ad un quadro generale legalmente ammissibile. In caso di lacune non riconosciute nel contratto di manutenzione, così come in caso di inefficacia delle scadenze o degli obblighi di prestazione per i servizi concordati, si considera accettata la condizione che più si avvicina allo scopo del contratto e all'interesse delle parti in conformità con la disposizione da sostituire nell'ambito legalmente ammissibile.

Stato: 03/2022